

467.

Allegato a) alla deliberazione n.  
composto da n. 3 pagine

del 16 SETTEMBRE 2011

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DI TIROCINI PRATICI IN  
PSICOTERAPIA**

**TRA**

La Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico" P. IVA n. 12706770158, con sede in Milano - 20133, Via G. Milani, 12, rappresentato nella persona del Dott. Paolo Serra

**E**

La A.S.L. VCO con sede in Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB) rappresentata nella persona del Commissario, Dott. Corrado Catrini

**PREMESSO che:**

- la legge 18 febbraio 1989 n. 56 disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;
- l'art. 3 della suddetta legge subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea di psicologia o in medicina di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
- il D.P.R. 11/12/1998 n. 509 prevede all'art. n. 2 punto 2) che il requisito relativo all'esistenza delle convenzioni predette si ritiene soddisfatto ancorché queste siano condizionate all'ottenimento del riconoscimento all'Istituto della relativa abilitazione;
- la Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico" ha ottenuto detta abilitazione con D.M. 31 luglio 2003, pubblicato sulla G.U. n. 199 del 28/08/2003

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

La A.S.L. VCO è disponibile ad accogliere iscritti della Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico" per l'effettuazione dei previsti tirocini presso le proprie Unità Operative dove si svolge anche attività psicoterapeutica.

**ARTICOLO 2**

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto d'impiego e non può dare titolo di preferenza nelle procedure concorsuali per la copertura di nuovi posti. La A.S.L. VCO si impegna a non utilizzare i tirocinanti in attività professionali che possono configurarsi come sostituzione di personale dipendente.

La Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico" garantisce che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli allievi siano coperti da adeguata assicurazione contro gli infortuni ed i rischi derivanti da responsabilità civile verso i terzi, sollevando la A.S.L. VCO da ogni responsabilità derivante dall'attività dei tirocinanti.

### **ARTICOLO 3**

Durante il tirocinio l'allievo è affidato ad uno psicologo o ad uno psichiatra, dipendente di ruolo della A.S.L. 14 iscritto all'albo degli psicoterapeuti, che assume la figura di tutor.

### **ARTICOLO 4**

Il tirocinio si svolge su un periodo non inferiore a sei mesi con un impegno orario di almeno 200 ore per ciascun anno. L'orario settimanale è definito dal tutor previo accordo con la Direzione della Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico", la quale assicura un sistema di rilevazione delle presenze. L'attestato di frequenza è rilasciato dal Direttore della Struttura Complessa della A.S.L. VCO ove l'allievo ha svolto il tirocinio.

### **ARTICOLO 5**

Il tirocinante svolge la propria attività nel rispetto degli obiettivi concordati e delle finalità perseguite dalla A.S.L. VCO, seguendo le indicazioni del tutor. La pratica professionale del tirocinio ha lo scopo di:

- confrontare la specificità del modello di formazione appreso nella Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico" con la domanda articolata dall'utenza presente nella A.S.L. VCO .
- acquisire esperienza diagnostica clinica;
- acquisire esperienza di intervento.

Il tirocinio potrà completarsi con un lavoro di ricerca e di studio sull'attività svolta e sulle modalità organizzative e di intervento del servizio.

Qualora la presenza e l'attività dell'allievo contrasti con gli obiettivi perseguiti dalla A.S.L. VCO il tirocinio può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento. Del provvedimento verrà data tempestiva comunicazione alla Direzione della Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico".

### **ARTICOLO 6**

Il Direttore della Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico", in collegamento con il tutor, si fa parte attiva per quanto riguarda il confronto tra il modello appreso e l'esperienza di tirocinio. A tale scopo possono essere previsti incontri fra i tutor ed il coordinatore della A.S.L. VCO.

L'attuazione del tirocinio non comporta l'assunzione di oneri, diretti o riflessi, a carico della A.S.L. VCO.

## **ARTICOLO 7**

Gli allievi ammessi ai tirocini sono tenuti a rispettare il segreto professionale ed a mantenere un comportamento deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti e a rispettare quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003.

## **ARTICOLO 8**

La presente convenzione decorre dalla sottoscrizione ed avrà durata di quattro anni, salvo disdetta di una delle parti, da notificarsi con 3 mesi di anticipo dalla scadenza di ogni anno accademico a mezzo raccomandata r.r.. Potrà essere rinnovata alla scadenza quadriennale su esplicita richiesta di una delle parti e di comune accordo tra le parti stesse con relativo atto formale.

## **ARTICOLO 9**

Le parti danno atto che, considerata la prorogata estensione temporale della convenzione, la stessa verrà automaticamente adeguata, con apposito atto formale, alle eventuali modifiche apportate allo specifico protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e le Università.

## **ARTICOLO 10**

Tutte le spese inerenti il presente atto sono a carico della Scuola di Formazione Psicoanalitica de "Il Ruolo Terapeutico".

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano,

per la Scuola di Formazione Psicoanalitica  
de "Il Ruolo Terapeutico"  
(dr. Paolo Serra)

Omegna,

per la A.S.L. VCO  
Il Commissario  
(Dott. Corrado Catrini)